

**Indirizzi per la limitazione temporale all'esercizio del gioco ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. I presenti indirizzi, adottati nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 42 e articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000 ed in attuazione della previsione normativa inserita all'art. 6 "*Limitazioni all'esercizio del gioco*" della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", sono diretti a disporre, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, le limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Le disposizioni in questione sono connesse a finalità di tutela della salute, della quiete pubblica, nonché della circolazione stradale, e, pertanto, pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali, idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, ed in conformità a quanto stabilito dalla recente normativa regionale (l.r. n. 9/2016) e vista in ultimo la disposizione prevista dall'art. 50, comma 7¹, del D. Lgs. 267/2000 in tema di potere sindacale di coordinamento degli orari di tutte le attività economiche e di servizio per una migliore soddisfazione dell'utenza.

Art. 2

Orari

1. In attuazione dell'art. 6 *"Limitazioni all'esercizio del gioco"* della citata legge regionale il Comune, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispone limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d) .

¹ Art. 50. *Competenze del sindaco e del presidente della provincia – omissis*
comma 7 *"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*

2. Ai fini del comma 1, e in attuazione dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco con proprio provvedimento provvede a coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale attraverso il presente regolamento e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari nell'ambito degli esercizi indicati dalla legge, secondo le previsioni del successivo comma 3.

3. Con riferimento a tutti o a categorie di esercizi, e sulla base eventualmente di intese con gli altri Enti locali al fine di omogeneizzazione delle politiche in materia, nonché in relazione alla presenza, a titolo esemplificativo, di locali, alla densità abitativa, alla presenza di luoghi di culto, presidi socio sanitari, parchi giochi ed aree bimbi, viabilità, quiete, circolazione, salute, segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, tali orari verranno disposti, con provvedimento del Sindaco ai sensi del comma precedente.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Per ogni altro aspetto riguardante la materia, si applicano le disposizioni normative vigenti.